

**Abstract.** *La clausola, inserita in un contratto di assicurazione, che imponga di ricorrere ad una perizia contrattuale per stabilire l'indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché la misura dei rimborsi o delle indennità, è nulla, in quanto introduce un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai danni del consumatore e quindi va qualificata come vessatoria.*

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI**

**SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. B.D.G. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)/2010 promossa da:

F.S. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. M.F. e dell'avv., elettivamente domiciliato in Via (...),  
(...) presso il difensore avv. M.F.

ATTORE/I

contro

A. ASS.NI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. M.V. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in  
(...),(...) presso il difensore avv. M.V.

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato F.S. conveniva in giudizio dinanzi questo Tribunale la  
A. Ass.ni S.p.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di € 14.000,00 in virtù di polizza  
assicurativa E.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e intervento la G.B.S. s.c.p.a. in rappresentanza della I.A. S.p.A. sollevando eccezione di nullità o inesistenza della chiamata in giudizio, improcedibilità della domanda, carenza di legittimazione passiva, nullità della citazione e comunque il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale.

All'udienza del 22.1.2015 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

In relazione alla eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione, rileva il Giudicante che la costituzione in giudizio della G.B.S. s.c.p.a., in proprio e quale mandataria dell'I. Ass.ni S.p.A., difendendosi anche nel merito, sana ogni eventuale nullità.

Con riferimento alla eccezione di improcedibilità o nullità della domanda proposta dall'attore per non aver azionato la procedura arbitrale prevista nelle condizioni di polizza, osserva il Giudicante che l'art. 13 delle condizioni di polizza va dichiarato nullo trattandosi di clausola vessatoria *ex art. 33, lett. t, Codice del Consumo (D. Lgs 06/09/2005, n. 206)* in quanto deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Sul punto, infatti, deve ritenersi che la clausola, inserita in un contratto di assicurazione, che imponga di ricorrere ad una perizia contrattuale per stabilire l'indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché la misura dei rimborsi o delle indennità, è nulla, in quanto introduce un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai danni del consumatore e quindi va qualificata come vessatoria *ex art. 1469 bis, comma 1, c.c.*

Va altresì rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, atteso che il beneficiario, ai sensi dell'art. 1411, comma 2, c.c., ha azione diretta nei confronti del promittente, in questo caso, I. Ass.ni S.p.A.

Ciò in quanto, a ben vedere, l'E. non ha alcun obbligo risarcitorio nei confronti del beneficiario del contratto, appunto il S.

L'E., con lettera del 10/04/2009, ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

Con riferimento al quantum debeatur, osserva il Giudicante che la somma spettante all'attore ammonta ad € 14.000,00, corrispondente ad € 500,00 moltiplicato per i punti di invalidità riconosciuti dal CTU medico legale nel proprio elaborato peritale (28%), le cui conclusioni si condividono e si fanno proprie in quanto scovre da vizi di carattere logico o tecnico.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna G.B.S. s.c.p.a., per I. Ass.ni S.p.A., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 14.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;

condanna G.B.S. s.c.p.a., per I. Ass.ni S.p.A., al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice che si liquidano in € 170,00 per esborsi ed € 3.900,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario Avv. F.M.

Pone il costo della CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Terni, 4 luglio 2015

Il Giudice